

*COMUNE TEGLIO VENETO*

*CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA*

## **REGOLAMENTO**

**dell'esercizio degli autoservizi pubblici  
non di linea**

**NOLEGGIO CON CONDUCENTE  
CON AUTOVETTURE**

## **Titolo I – Disposizioni generali**

### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all'art. 3 della L. 21/92, all'art. 4 della L.R. 22/96 e all'art. 85 del D.Lgs. 285/92.

### **Art. 2 – Definizione del servizio**

Il servizio di noleggio con conducente con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea e in quanto tale provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Il servizio di noleggio con conducente con autovettura si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e o a viaggio, lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto, la prestazione del servizio non è obbligatoria, l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera di incarico, sia avvenuta nei termini sopradescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura.

Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta, da parte del conducente, di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:

- a) Fogli vidimati e con progressione economica
- b) Timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza: la compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:
  - 1) Targa veicolo
  - 2) Nome del conducente
  - 3) Data, luogo e Km di partenza e di arrivo
  - 4) Orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio
  - 5) Dati del committente.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente possono essere autorizzate allo stazionamento su aree pubbliche appositamente individuate con deliberazione di Giunta Comunale, sulla base di specifica annotazione sull'autorizzazione comunale.

E' vietata l'installazione a bordo di strumentazione, anche amovibile, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizio degli utenti. Lo svolgimento del servizio con le modalità di cui presente comma, costituisce esercizio di attività di taxi, soggetto al relativo regime autorizzatorio.

## **Titolo II – Condizioni di Esercizio**

### **Art. 3 – Titoli per l'esercizio dei servizi**

L'esercizio dei servizi di noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a soggetto in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

### **Art. 4 – Cumulo dei titoli**

Il cumulo in capo al medesimo soggetto delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura, anche attraverso conferimento, è ammesso sino alla concorrenza del 50% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.

### **Art. 5 – Forme giuridiche di esercizio dei servizi**

I titolari di autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di noleggio con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 14 della L.R. 22/96.

E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire al propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dei medesimi.

Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445:

- a) Comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge, cui il titolare è associato;

- b) Dichiarazione di iscrizione nell'organismo alla CCIAA attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
- c) Copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione;
- d) Copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;
- e) Copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
- f) Appendice al contratto di copertura assicurativa attestane che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.

L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, ed effettuati gli accertamenti d'ufficio circa il possesso dei requisiti autodichiarati emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto di trasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.

A tal fine l'autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.

In caso di recesso degli organismi di cui al precedente articolo, l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non siano trascorsi almeno due anni dal recesso.

### **TITOLO III – Acquisizione delle autorizzazioni**

#### **Art. 6 – Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni**

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento è necessario:

- a) Essere cittadino italiano ovvero di uno stato membro dell'Unione Europea fatte salve le leggi di reciprocità;
- b) Il possesso dei requisiti dell'idoneità morale di cui all'art. 7;
- c) Il possesso dei requisiti dell'idoneità professionale di cui all'art. 8;
- d) L'iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA competente per territorio;
- e) Essere proprietario o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
- f) Non avere trasferito precedente autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- g) Essere assicurati per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- h) Disporre in base a valido titolo giuridico di una rimessa situata nel territorio comunale.

#### **Art. 7 – Idoneità morale**

Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

- a) Non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della L. 20.02.1958 n. 75 o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
- b) Non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- c) Non sia stato interdetto, inabilitato o dichiarato fallito.

In tutti i casi sopraelencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare, in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:

- a) Da tutti i soci, in caso di società di persone;
- b) Dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) Degli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

#### **Art. 8 – Idoneità professionale**

Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, istituito dalla Città Metropolitana di Venezia presso la C.C.I.A.A. di Venezia e Rovigo Delta Lagunare. Detto requisito deve essere posseduto anche dai dipendenti, dai sostituti del titolare e dai collaboratori familiari.

#### **Art. 9 – Idoneità finanziaria**

**ABROGATO**

### **TITOLO IV – Commissione consultiva comunale**

#### **Art.- 10 – Commissione consultiva comunale – funzioni**

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. 22/96 è istituita una Commissione Consultiva con il compito di esprimere pareri obbligatori in ordine a:

- a) Emanazione di regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea;
- b) Determinazione annuale delle tariffe per il servizio di noleggio con conducente;
- c) Eventuali altre proposte o decisioni di particolare rilievo per il settore.

Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il Comune procede indipendentemente all'acquisizione del parere.

Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per una sola volta, nel caso il cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato per iscritto la necessità a fini istruttori.

#### **Art. 11 Commissione Consultiva Comunale – composizione e nomina**

La Commissione Consultiva è costituita da 5 membri, nominati dal Sindaco:

Presidente:

1. Responsabile del Settore o un suo delegato

Componenti:

2. Comandante Polizia Locale o un suo delegato
3. Un rappresentante della Città Metropolitana di Venezia
4. Un rappresentante designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore noleggio con conducente con autovettura;
5. Un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale appartenente almeno alla categoria C istruttore amministrativo.

Qualora, entro i termini stabiliti dal Sindaco, le associazioni di categoria e le associazioni degli utenti non provvedono alle designazioni di loro competenza, il Sindaco nomina in loro luogo esperti di propria fiducia.

#### **Art. 12 – Commissione Comunale Consultiva – Funzionamento**

La Commissione Consultiva Comunale dura in carica sino alla scadenza del Consiglio Comunale e comunque fino al rinnovo dello stesso.

Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale ne stabilisce l'ordine del giorno.

Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione nel caso gli pervenga apposita richiesta, articolata per argomenti, sottoscritta da almeno tre membri; la convocazione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti, in caso di parità il voto del Presidente prevale.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del Segretario della Commissione: esso deve riportare le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

Per la partecipazione alle sedute sarà corrisposto ai componenti esterni della Commissione un gettone di presenza, nella misura pari a quello corrisposto per le sedute delle Commissioni Consiliari più l'eventuale rimborso viaggio.

I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, su iniziativa del Sindaco o della Associazione che li ha designati.

## **Titolo V – Contingenti delle autorizzazioni**

### **Art. 13 – Contingenti**

I contingenti di autorizzazioni per l'esercizio del noleggio con conducente con autovettura sono determinati nel numero di 1. Detti contingenti potranno essere aumentati in futuro, a seconda della necessità ed esigenze emergenti, fatti salvi i limiti massimi fissati dalla Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. n. 22/1996.

## **Titolo VI – Rilascio delle autorizzazioni sottoposte a contingenti**

### **Art. 14 – Assegnazione della autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente**

Le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ed esami a singoli che abbiano la proprietà e la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono gestirla in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

Il concorso è indetto entro 150 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti o si è aumentato il contingente disponibile o si è verificata, per qualsiasi motivo, la disponibilità.

### **Art. 15 – Bando di concorso**

Il bando di concorso deve prevedere:

- a) Il numero di autorizzazioni disponibili al rilascio
- b) I requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso
- c) Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre
- d) L'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio
- e) Le materie di esame
- f) La valutazione dei titoli
- g) Le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria
- h) La votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità

Il bando approvato dal Responsabile del Settore è pubblicato per 30 giorni all'Albo Pretorio del Comune e della Città Metropolitana di Venezia.

### **Art. 16 – Presentazione delle domande**

La presentazione delle domande deve avvenire tramite il portale della C.C.I.A.A. Venezia Rovigo Delta Lagunare denominato [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it).

Il richiedente deve dichiarare, oltre ai propri dati anagrafici, ai sensi del DPR 445/2000 di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.

### **Art. 17 – Commissione di concorso**

Per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 15 del presente regolamento la Giunta Comunale nomina apposita commissione di concorso.

La commissione è composta dal Responsabile del Settore competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale appartenente almeno alla categoria C.

La commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni, fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.

La commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedono di essere esaminati per accertare la conoscenza della lingua straniera ove previsto, verrà integrato da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.

La commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC).

Ogni Commissario dispone di dieci punti per l'espressione del proprio giudizio, l'eventuale giudizio positivo, ottenuto dall'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta ove previsto, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.

Alle eventuali prove d'esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

A ciascun componente della Commissione esaminatrice viene corrisposto il seguente compenso, comprensivo anche del rimborso spese viaggio:

- Presidente € 150,00
- Esperti e segretario € 125,00

I componenti della commissione dipendenti del comune di Teglio Veneto con incarico di posizione organizzativa non sono destinatari del compenso di cui al comma precedente.

#### **Art. 18 – Titoli valutabili e di preferenza**

Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:

- a) l'anzianità di regolare servizio in qualità di conducente di autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente
- b) l'anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente
- c) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti
- d) i titoli di studio
- e) i carichi di famiglia

Per il concorso ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, il punteggio totale viene ripartito:

- massimo 20% ai titoli
- massimo 70% alle prove d'esame
- massimo 10 % alla eventuale conoscenza della lingua straniera.

L'essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente con autovettura per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

#### **Art. 19 – Materie d'esame**

L'esame verterà su un colloquio nelle materie sottoelencate:

- a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente con autovettura;
- b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
- c) eventuale conoscenza di lingue straniere.

Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.

#### **Art. 20 – Validità della graduatoria**

La graduatoria ha validità di due anni dalla data di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Se l'autorizzazione si rende vacante nel corso dei due anni di validità della graduatoria deve essere coperta utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

#### **Art. 21 – Rilascio della autorizzazione**

Il Responsabile del Settore, entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria per il rilascio della autorizzazione al noleggio con autovetture con conducente, provvede all'assegnazione della autorizzazione, a tal fine dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 non acquisibili d'ufficio.

L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare.

#### **Art. 22 – Durata e validità della autorizzazione**

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regione Veneto n. 335 del 19.03.2013 l'autorizzazione ha durata illimitata e comunque è previsto il rinnovo tacito del titolo in assenza di motivi ostativi accertati dall'Amministrazione.

L'autorizzazione è sottoposta a controllo sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento con periodicità triennale.

Il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento, attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizione documentali. Si applicano, nei casi consentiti, le disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

L'eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 2, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta.

L'autorizzazione può essere dichiarata decaduta anche prima del suddetto termine di validità o di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

#### **Art. 23 – Inizio del servizio**

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.

Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

### **Titolo VII – Trasferimento delle autorizzazioni e sostituzioni alla guida**

#### **Art. 24 – Trasferibilità per atto tra vivi**

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda stessa o di un suo ramo.

Il trasferimento di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quanto il titolare medesimo si trovi in una delle seguente condizioni:

- a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.

L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro 30 giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro un anno dall'accertamento dell'impedimento.

Può essere prorogato di un anno per comprovati motivi.

Il trasferimento deve essere documentato dal titolare mediante produzione al Servizio Tecnico-Manutentivo di copia dell'atto di cessione debitamente registrato tramite le modalità indicate nel portale SUAP [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)

Per cinque anni data del trasferimento suddetto, in caso di autorizzazione per servizio svolto con autovettura, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita anche in altro Comune tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

Il trasferimento è disposto dal Responsabile del Servizio previa verifica della sussistenza delle suddette condizioni ed accertamento del possesso da parte del subentrante dei requisiti di cui all'art. 6.

#### **Art. 25 – Trasferibilità per causa di morte del titolare**

In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita.

Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi suddetti – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria la produzione, da parte di tutti gli aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
- b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto – purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, sezione autovetture, presso la C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo Delta Lagunare, e in possesso dei

requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – quale subentrante nella titolarità della licenza o autorizzazione;

- c) la volontà degli eredi suddetti, se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al comma precedente, vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

I soggetti subentrati o sostituiti, ai sensi del precedente comma 2, devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine perentorio di novanta giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

#### **Art. 26 – Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio**

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitano personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo Delta Lagunare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.

Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo Delta Lagunare e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la vigente disciplina.

Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'Ufficio competente, tramite il portale SUAP [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) La richiesta deve contenere la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.

E' consentito ai titolari di autorizzazione di avvalersi nella sostituzione, così come previsto dal comma 1, di sostituti dipendenti assunti dagli organismi associativi.

Dopo la verifica della suddetta documentazione e l'accertamento del possesso dei requisiti necessari, il Responsabile del Servizio competente rilascia apposito nulla osta e lo annota nell'autorizzazione.

#### **Art. 27 – Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione**

I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, previa richiesta al Settore competente tramite il portale SUAP [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) della collaborazione di familiari, sempre che iscritti nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. 22/96, conformemente a quanto previsto dall'art. 230bis del codice civile.

Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, attività di impresa.

L'istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica: nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.

E' limitato ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) di conseguenza si intende:

- a) il coniuge;
- b) i parenti entro il terzo grado cioè:
  - in linea diretta: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti
  - in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti;
- c) gli affini entro il secondo grado cioè: suoceri, generi, nuore, cognati.

Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza, pertanto l'impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere dalla comunione di tetto.

In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio di noleggio con conducente con autovettura, può essere attività trasmettendo all'ufficio competente tramite portale SUAP [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) la seguente documentazione:



- a) atto notarile, comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità). L'atto firmato sia dal titolare che dal familiare, deve riportare l'assunzione della responsabilità tributaria e l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili. La quota del 51% deve essere comunque riservata al titolare, quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore;
- b) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 18.12.2000 n. 445 che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
- c) dichiarazione sostitutiva della costituzione dell'impresa familiare presso la C.C.I.A.A.;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del collaboratore resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252;
- e) dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale rilasciato dal Tribunale competente;
- f) dichiarazione sostitutiva della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione del ruolo dei conducenti;
- g) dichiarazione sostitutiva posizione INAIL e INPS del collaboratore;
- h) dichiarazione sostitutiva del Tribunale Civile dove risulti che il collaboratore non ha in corso procedure di fallimento, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione;
- i) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la Compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.

L'ufficio comunale, per quanto di competenza:

- a) richiede l'attestato relativo al provvedimento sulle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della L. 27.12.1956 n. 1423;
- b) segnala alla locale M.T.C. per conoscenza che l'autovettura associata all'autorizzazione rilasciata per il servizio di noleggio con conducente è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo.

Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'Ufficio comunale competente rilascia apposito nulla osta e lo annota nell'autorizzazione.

La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nulla osta rilasciato dal comune.

## **Titolo VIII – Obblighi, diritti e divieti dei conducenti**

### **Art. 28 – Obblighi dei conducenti**

I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:

- a) presentare e mantenere pulito o in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato o comunque quello convenuto;
- c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;
- d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesso alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
- e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- f) compiere in ogni caso, anche se precedente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
- h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
- j) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di 24 ore all'Ufficio di Polizia Locale, dandone contemporanea comunicazione al competente ufficio comunale;
- k) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169 comma 6 del D.Lgs. 285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;

- l) comunicare il cambio di residenza entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta al comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
- m) comunicare eventuali notificazione delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successiva alla notifica;
- n) in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. e di Polizia Locale;
- o) trasportare anche persone ammalate, possibilmente accompagnate e purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico;
- p) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro che comporti la revisione del veicolo e la revisione della patente;
- q) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente ufficio comunale;
- r) comunicare entro 15 giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;
- s) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
- t) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

#### **Art. 29 – Diritti dei conducenti**

I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:

- a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
- b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
- c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 28 comma 1 lettera m) del presente regolamento.

#### **Art. 30 – Divieto per i conducenti**

E' fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di noleggio di:

- a) fermare l'autovettura o interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- d) fumare e mangiare durante la corsa;
- e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) togliere, ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
- g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- h) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate dai regolamenti comunali in materia fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 285/92 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 495/92;
- i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- j) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
- k) trasportare animali di loro proprietà;
- l) consentire nello svolgimento del servizio la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea, eccetto personale addetto alla manutenzione e riparazione del veicolo;
- m) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente;
- n) stazionare su suolo pubblico ovvero in luoghi non specificatamente autorizzati.

#### **Art. 31 – Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio con sosta su aree pubbliche**

Oltre ai divieti di cui all'art. 30 all'esercente il servizio di noleggio con sosta su aree pubbliche è fatto divieto di:

- a) mangiare durante la sosta all'interno dell'autovettura;
- b) adibire l'autovettura a vendita ambulante di merci;
- c) provvedere alla pulizia, riparazione e verniciatura dei veicoli nelle piazzole di sosta;
- d) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte dei clienti, fatta salva loro esplicita richiesta.

## **Titolo IX – Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture da adibire al servizio noleggio con conducente**

### **Art. 32 – Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazione delle autovetture**

Le autovetture adibite al servizio noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) essere munita di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolate a partire dal 01.01.1992;
- d) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
- e) avere idonea agibilità;
- f) avere un bagagliaio di idonea capacità;
- g) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
- h) essere del colore determinato dal Comune (diverso dal bianco)
- i) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione: la forma di detti contrassegni è stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza.

### **Art. 33 – Controlli sui veicoli**

Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dall'art. 32 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, si avvale del Comando di Polizia Locale.

Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo, che si sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma ad introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate ed accertate, il Responsabile del Servizio, provvede alla revoca della licenza o autorizzazione.

I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale competente.

L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

### **Art. 34 – Sostituzione dell'autoveicolo**

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale, l'intestatario della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con un altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, da verificarsi nei modi previsti al precedente articolo 33.

In tal caso, sull'autorizzazione d'esercizio sarà apposta l'annotazione relativa alla sostituzione intervenuta.

### **Art. 35 – Avaria dell'autovettura**

Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto a corrispondere solo l'importo maturarsi al verificarsi dell'evento.

Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

### **Art. 36 – Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli**

Nell'ambito organizzativo dei servizi di noleggio di autovettura con conducente il Comune potrà definire un numero di autorizzazioni eccedente il contingente come determinato, da utilizzare unicamente per esigenze di scorta tecnica in caso di fermo tecnico dell'autovettura.

Il comune stabilirà contemporaneamente alle condizioni per la loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

L'autovettura ferma per motivi tecnici potrà essere sostituita, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche di idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio.

Le autovetture di scorta potranno essere di proprietà di cooperative, consorzi o simili.

Tali autovetture, chiamate di scorta e identificabili con lettere alfabetiche saranno abbinata a speciale autorizzazione non cedibile a terzi.

Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell'autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l'autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche d'idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa autorizzazione.

## **Titolo X – Modalità per lo svolgimento del servizio**

### **Art. 37 – Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente**

Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.

In deroga a quanto sopra detto ed in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della L.R. 22/96, lo stazionamento su suolo pubblico è consentito solo nelle aree appositamente identificate (piazzole) che verranno individuate dal Comune che preciserà obblighi, modalità e condizioni per lo svolgimento del servizio.

### **Art. 38 – Trasporto di soggetti portatori di handicap**

Il servizio di noleggio con conducente è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.

Il comune, fermo restando l'attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto di persone disabili, consente nell'ambito delle autorizzazioni per mezzi di scorta, rilasciate agli organismi economici esercenti, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.

I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del DPR 24.04.1978 n. 384.

### **Art. 39 – Tariffe**

Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo ed esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell'inizio del servizio.

### **Art. 40 – Ferie, assenze, aspettativa**

Ogni titolare di autorizzazione ha diritto ad un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionati. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviare la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.

Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione o dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

### **Art. 41 – Servizi con caratteristiche particolari**

I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, ecc.) per ripartire il costo del servizio offerto fra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote.

I titolari delle autorizzazioni possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dei clienti con carta di credito, bancomat e simili.

### **Art. 42 – Vigilanza**

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Città Metropolitana di Venezia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

## **Titolo XI – Illeciti e sanzioni**

### **Art. 43 – Sanzioni**

Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della legge regionale.

#### **Art. 44 – Sanzioni amministrative e pecuniarie**

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli artt. 85 e 86 del D.Lgs. 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria di € 51,00 a € 206,00 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente ovvero alle norme di cui alla legge regionale.

#### **Art. 45 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione**

L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamento in materia;
- d) sostituisce o si fa sostituire abusivamente da altri nel servizio;
- e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
- f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- g) non applica le tariffe in vigore.

Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il comune notifica all'interessato, entro il termine di 90 giorni dalla data della violazione il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di 30 giorni per la presentazione delle deduzioni.

Il comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa la sanzione da comminare all'autore della violazione.

La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di 7 giorni un massimo di 6 mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.

I provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione sono adottati dal Responsabile del Servizio.

E' facoltà del comune sospendere l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 7 del presente regolamento.

Nel periodo di sospensione dall'autorizzazione esse deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.

Il Responsabile del Servizio segnala al competente ufficio provinciale M.C.T.C. l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.

Contro il provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'interessato, può ricorrere entro 30 giorni dalla notifica al Presidente della Città Metropolitana di Venezia, il quale decide nei successivi 90 giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

#### **Art. 46 – Decadenza dell'autorizzazione**

La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.

Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 25 del presente regolamento;
- c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 60 giorni;
- e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli artt. 24 e 25 del presente regolamento e non venga richiesto al comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi articoli.

La dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge comportano la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti di autorizzazione.

La decadenza viene comunicata al competente ufficio provinciale M.C.T.C. e alla Città Metropolitana di Venezia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

#### **Art. 47 – Conseguenze alla sospensione, revoca, rinuncia o decadenza**

In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

### **Titolo XII – Reclami – Qualità del servizio**

#### **Art. 48 – Reclami**

I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, utilizzando appositi moduli su schema predisposto dal Comune.

I moduli sono consegnati al titolare dell'autorizzazione che devono essere tenuti a bordo di ciascuna autovettura, e presso la sede o la rimessa del titolare dell'autorizzazione.

Il modulo riporta il numero dell'autorizzazione rilasciata al titolare.

L'originale del modulo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale, oppure può essere depositato all'ufficio di Polizia Locale.

Il Responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.

Un estratto della norma di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

#### **Art. 49 – Carta della mobilità – servizi del settore trasporti – noleggio con conducente con autovettura**

In applicazione alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra il livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il comune e la Città Metropolitana di Venezia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema di massima allegato sub. A).

A tal fine i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al comune e alla Città Metropolitana di Venezia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il comune e la Città Metropolitana di Venezia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.

In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Città Metropolitana di Venezia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

Viene predisposta la "Carta dei Servizi" in conformità all'allegato C alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 628 del 22.03.2002, al fine di sancire, nel contempo, sia i diritti dell'utente in materia di mobilità non di linea, che i doveri dei soggetti erogatori dei servizi, nonché introdurre forme di monitoraggio della qualità e di tutela dell'utente in caso di disservizio.

### **Titolo XIII – Norme finali e transitorie**

#### **Art. 50 – Norma finale**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge di regolamento applicabili alla materia.

#### **Art. 51 – Abrogazioni di precedenti disposizioni**

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle ricomprese nel presente regolamento.

Allegato A (rif. Art. 49 del Regolamento)

**Carta dei servizi – Settore dei trasporti – Servizio di noleggio con autovettura con conducente**

Fattore-base	Indicatore	Unità di misura	Livello standard	Misura
Sicurezza del viaggio	- incidentalità - vetustà - dispositivi aggiuntivi (ABS, estintori, ecc) - percezione clienti	- n. incidenti/Km - % auto < 4 anni - % auto dotate - % soddisfatti		- rilev - rilev - rilev - sond
Sicurezza patrimoniale	- entità del fenomeno - posteggi pubblici controllati da forze dell'ordine - percezione clienti	- % furti/viaggiatori - % posteggi sul totale - % soddisfatti		- rilev - rilev - sond
Regolarità e puntualità del servizio	- frequenza - % ritardo sul tempo dichiarato dal prelievo - rapporto auto/abitanti - corsie riservate auto pubbliche - percezione clienti	- gg. Servizio/anno - % < 5 minuti - N. auto/abitanti - % km/km tot. - % soddisfatti		- rilev - rilev - rilev - rilev - sond
Pulizia e igiene	- carrozzeria in ordine - interni in ordine - percezione clienti	- % auto/tot - % auto/tot - % soddisfatti		- rilev - rilev - sond
Confort di viaggi	- climatizzazione - spazio medio a disposizione - percezione clienti	- % auto/tot - N. medio posti auto - % soddisfatti		- rilev - rilev - sond
Servizi aggiuntivi bordo	- pagamento con carta di credito/bancomat - telefono - fax e computer - collegamento a banche dati - percezione clienti	- % auto/tot - % auto/tot - % auto/tot - % auto/tot - % soddisfatti		- rilev - rilev - rilev - rilev - sond
Servizi per disabili e anziani	- accessibilità a disabili e anziani - percezione clienti	- % auto/tot - % soddisfatti		- rilev - sond
Informazioni alla clientela	- trasparenza tariffe e supplementi - linee telefoniche a disposizione - indicazione sui posteggi - percezione clienti	- % auto con tariffa m. lingue - N. lingue - N. indicatori/m - % soddisfatti		- rilev - rilev - rilev - sond
Aspetti relazioni – comportamentali	- percezione livello di presentabilità - percezione livello di riconoscibilità - percezione livello di comportamento - conoscenza lingue straniere - percezione clienti	- % soddisfatti - % soddisfatti - % soddisfatti - N. autisti poliglotti/tot - % soddisfatti		- sond - sond - sond - rilev - sond
Livello di servizio sportello	- tempi di attesa al telefono - tempi di attesa ai posteggi - percezione clienti	- % < 3 min - % < 5 min - % soddisfatti		- rilev - rilev - sond
Grado di integrazione modale	- posteggi presso stazioni ferroviarie - posteggi pubblici presso porti - posteggi pubblici presso aeroporti	- % stazioni con post. - % porti con post. - % aeroporti con post.		- rilev - rilev - rilev
Attenzione all'ambiente	- auto dotate di marmitta catalitica - frequenza controlli emissione gas di scarico	- % auto/tot - N. per anno		- rilev - rilev